

ISTITUTI DEFLATTIVI

La riammissione al pagamento rateale va per cassa

di Alessandro Bonuzzi

Riammissione al pagamento rateale automatica per i contribuenti decaduti, nei tre anni precedenti al 15 ottobre 2015, dalla rateazione di somme dovute a titolo di imposte dirette a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza. Per ripristinare il beneficio della dilazione, infatti, è sufficiente **versare** la prima delle rate scadute **entro il 31 maggio 2016**.

Lo ha chiarito la **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/E/2016** di ieri.

Il documento di prassi precisa le **condizioni** nonché i **termini** e le **modalità degli adempimenti** necessari per accedere alla possibilità, introdotta dall'articolo 1, commi da 134 a 138, della L. 208/2015, di essere riammessi al pagamento rateale.

L'opportunità è riservata ai contribuenti:

- che hanno definito le somme dovute mediante (i) un **atto di accertamento con adesione**, (ii) **adesione al processo verbale di constatazione**, (iii) **adesione all'invito a comparire** oppure che hanno prestato **acquiescenza** all'accertamento. Si noti che, con riferimento all'adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti a comparire, attesa l'avvenuta abrogazione degli istituti, la novella si applica, rispettivamente, a quelli consegnati e notificati entro il 31 dicembre 2015;
- che hanno **optato** per il pagamento in forma rateale;
- per i quali la decadenza dal piano di rateazione si è verificata a causa del **mancato integrale versamento di una rata** - diversa dalla prima - entro il termine di pagamento della rata successiva.

La riammissione non riguarda, invece, gli altri istituti deflattivi del contenzioso, quali la conciliazione e gli accordi di mediazione.

Sotto il **profilo oggettivo**, il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato alla ricorrenza di **due condizioni**:

- che la decadenza dalla rateazione si sia verificata nell'arco temporale compreso tra il **15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015**;
- che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di **imposte dirette**, dovendo intendere con tale termine l'Irpef, l'Ires, le addizionali nonché l'Irap.

La regola è che il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016.

In particolare, il **pagamento** della rata, diversa dalla prima, che non risulta assolta alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di versamento della rata successiva, **ripristina il beneficio della dilazione in modo automatico**.

Al riguardo, la circolare contiene il seguente **esempio**:

- “*piano di rateazione in n. 8 rate;*
- *scadenza della rata n. 4 il 16 ottobre 2013;*
- *la rata n. 4 non risulta pagata neppure entro la data di scadenza della rata n. 5, ossia 16 gennaio 2014;*
- *si verifica, pertanto, la decadenza dal piano rateale.*

Il contribuente può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della suddetta rata n. 4 entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando i medesimi codici tributo adoperati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione”.

Nei **dieci giorni successivi al versamento**, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente **copia della relativa quietanza di pagamento**. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata.

Si noti che il mancato rispetto di questo adempimento **non rileva** ai fini della validità del procedimento. Tuttavia, l’invio della quietanza è indispensabile affinché l’Ufficio proceda alla **sospensione** dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del **nuovo piano di ammortamento** sulla base delle rate ancora dovute secondo l’originario piano dilatorio.

La sospensione dei carichi iscritti a ruolo è importante in quanto **blocca l’avvio di nuove azioni esecutive** in relazione a quelle somme che, a seguito della decadenza, sono già state affidate all’**Agente** della riscossione. Tale effetto inibitorio incontra però un limite; infatti, l’*iter* di riscossione prosegue comunque per gli importi “segnalati” dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’**articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973**.

L’effetto sospensivo permane per tutta la durata della nuova rateazione. Solo a seguito della **verifica dell’integrale pagamento** di tutte le rate residue, l’Agenzia “libera” i carichi inizialmente iscritti a ruolo procedendo al relativo **sgravio**.

In chiusura, si avverte che, una volta ripresa la rateazione, **il mancato pagamento di due rate anche non consecutive** previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la **decadenza definitiva dal beneficio**.